

OGGETTO: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale della branca specialistica ambulatoriale della "Diagnostica per immagini" alla società "Biomedica Roma S.r.l.", che gestisce il presidio sanitario sito in Via Pan, 18 - 00158 Roma. Modifica al Decreto del Commissario ad Acta n. U00277 del 12.11.2012, come modificato dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00356 del 26.7.2013, dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00269 del 4.9.2014, e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00513 del 7.12.2017.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80;
- la legge regionale 15 luglio 2015, n. 10;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 5/6/2018 concernente "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto" con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Renato Botti;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00277 del 12/11/2012 concernente "Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Società "Biomedica Roma S.r.l." (P. IVA 04889991008), in persona del legale rapp.te p.t. D'Addario Dante, con sede legale in Via Pan, 18 - 00158 Roma, per il presidio sanitario denominato "Biomedica Roma S.r.l.", con sede operativa in Via Pan, 18 - 00158 Roma." con il quale la struttura è stata autorizzata all'esercizio e accreditata istituzionalmente per le seguenti attività:

- Laboratorio analisi generale di base
- Radiologia
- Angiologia
- Pneumologia
- Cardiologia
- Endocrinologia e Diabetologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Oculistica
- Ortopedia
- Otorinolaringoiatria;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00356 del 26/07/2013 concernente "L. R. 4/2003 - Art. 14 R.R. 2/2007. Modifica del titolo autorizzativo per variazione del Legale Rappresentante della Società "Biomedica Roma Srl" (P. IVA 04889991008), che gestisce il Presidio ambulatoriale denominato "Biomedica Roma Srl", con sede legale ed operativa in via Pan, 18 - 00158 ROMA." con il quale è stato preso atto della variazione del Legale Rappresentante della Società;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00269 del 04/09/2014 concernente "Modifica, a seguito di variazione del Legale Rappresentante, del DCA n. U00277 del 12/11/2012, recante "Conferma

dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Società "Biomedica Roma S.r.l." (P. IVA 04889991008), in persona del legale rapp.te p.t. D'Addario Dante, con sede legale in Via Pan, 18 - 00158 Roma, per il presidio sanitario denominato "Biomedica Roma S.r.l.", con sede operativa in Via Pan, 18 - 00158 Roma" con il quale è stato preso atto della variazione del Legale Rappresentante della Società;

VISTE:

- la nota del 29.3.2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 176472 del 5.4.2016, con la quale la società che gestisce il poliambulatorio sito in via Pan, 18 – 00158 Roma, ha comunicato alla Regione Lazio e alla ASL RM2 la temporanea sospensione del servizio di Radiologia a partire dall'1.1.2014;
- la nota del 27.2.2017, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 125781 del 10.3.2017, con la quale la società, per il tramite della propria delegata, ha relazionato sulla situazione della struttura dichiarando che erano in corso interventi per regolarizzare lo stato dei luoghi della struttura rispetto a quelli oggetto della conferma dell'autorizzazione e dell'accreditamento, nel frattempo modificati unitamente alle attività esercitate. Interventi di cui non si ha avuto notizia;
- la nota prot. n. 186153 del 10.4.2017 con la quale è stato chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL RM2 di accertare se l'attività sospesa era a quella data ancora sospesa o era stata ripresa;
- la nota prot. n. 82413 del 15.5.2017, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 263132 del 24.5.2017, con la quale il Dipartimento di Prevenzione della ASL RM2 ha comunicato che, a seguito del sopralluogo effettuato presso la struttura in data 5.5.2017, è risultata la *"non rispondenza dello stato dei luoghi con quanto autorizzato per l'accreditamento, il locale radiologia è attualmente utilizzato come deposito. E' stata notificata la violazione all'art. 12, comma 1, della L.R. n. 4/2003."*;
- la nota del 14.6.2017, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 317653 del 22.6.2017, con la quale la società ha chiesto, per il tramite del proprio legale, l'archiviazione del verbale di accertamento di violazione predetto n. 150;
- la nota prot. n. 415845 del 10.8.2017 con la quale è stato comunicato alla società che:
 - la sospensione dell'attività (autorizzazione) non è una autonoma iniziativa del soggetto gestore ma è un procedimento amministrativo ben definito disciplinato dall'art. 11 della L.R. n. 4/2003 e può essere disposta esclusivamente dalla Regione Lazio in presenza di palesi violazioni di legge;
 - la sospensione dell'attività (accreditamento) non è una autonoma iniziativa del soggetto gestore ma è un procedimento amministrativo ben definito disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 4/2003 e può essere disposta esclusivamente dalla Regione Lazio in presenza di palesi violazioni di legge e non può essere superiore a tre anni decorsi i quali l'accreditamento è revocato;
 - le predette modalità costituiscono violazione di legge che avrebbero richiesto l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 12, comma 1, della L.R. n. 4/2003;
 - la sospensione dell'attività di radiologia ha avuto inizio dal 1° gennaio 2014 e ad oggi sono trascorsi oltre tre anni senza che né la struttura né l'Azienda Sanitaria abbia comunicato alla Regione l'eventuale ripresa dell'attività (che comunque doveva essere disposta da questa amministrazione);
 - relativamente al procedimento amministrativo sanzionatorio, di cui all'art. 12, comma 1, della L.R. n. 4/2003, si ritiene che questo possa essere revocato in autotutela da parte della ASL RM2 in quanto la sanzione amministrativa sarebbe dovuta essere applicata all'indomani della comunicazione da parte della società BIOMEDICA ROMA S.r.l. della sospensione dell'attività (29.3.2016) e non dopo più di un anno;
 - relativamente alla unilaterale sospensione dell'attività di radiologia, autorizzata e accreditata con i provvedimenti sopra richiamati, iniziata il 1° gennaio 2014 ed ancora perdurante alla data del 5.5.2017 (il locale di radiologia è utilizzato come deposito), come risulta dal sopralluogo effettuato dalla ASL RM2, essendo trascorsi oltre tre anni, si comunica che questa amministrazione provvederà ad adottare un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento della branca medica di "Diagnostica per immagini";
 - nelle more dell'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, la società poteva trasmettere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta nota, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditementi - Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento – Via R. R. Garibaldi, 7 – 00145 Roma e alla ASL RM2 – Dipartimento di Prevenzione, le proprie osservazioni e controdeduzioni;

VISTI:

- l'istanza del 3.8.2017, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 463817 del 18.8.2017, con la quale la società ha comunicato la variazione del Direttore Sanitario della struttura;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00513 del 7.12.2017 concernente *"Presidio sanitario gestito dalla Società "Biomedica Roma S.r.l." (P. IVA 04889991008), sito in Roma, Via Pan, 18 – 00158 Roma. Variazione del Direttore Sanitario."* con il quale è stato preso atto della variazione del Direttore Sanitario del presidio;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00534 del 7.12.2017 concernente *"Presidio sanitario gestito dalla Società "Biomedica Roma S.r.l." (P. IVA 04889991008), sito in Roma, Via Pan, 18 – 00158 Roma. Variazione del Direttore Sanitario."* con il quale è stato preso atto della variazione del Direttore Sanitario del presidio;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00577 del 29.12.2017 concernente *"Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00534 del 7.12.2017 concernente "Presidio sanitario gestito dalla Società "Biomedica Roma S.r.l." (P. IVA 04889991008), sito in Roma, Via Pan, 18 – 00158 Roma. Variazione del Direttore Sanitario."* con il quale è stato revocato il precedente decreto essendo stati redatti, per mero errore materiale due provvedimenti per la medesima variazione del Direttore Sanitario del presidio;

VISTA la nota prot. n. 148073 del 12.9.2018, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 553947 del 13.9.2018, con la quale la ASL RM2 ha segnalato che *"la struttura ambulatoriale "Biomedica Roma Srl" nonostante le ripetute richieste della scrivente UOC via e-mail e a mezzo PEC, non ha inserito la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto di budget 2017 che, pertanto, a tutt'oggi non risulta sottoscritto. Si rappresenta inoltre che sono state rilevate altre criticità riguardo al presidio sopra indicato:*

- *non risultano pervenuti i flussi dell'attività specialistica ambulatoriale dal mese di aprile al mese di luglio 2018, come da comunicazione UOC Sistemi Informativi sanitari aziendali del 6.9.2018 prot. n. 145101;*
- *non risultano pervenute fatture mensili dal mese di maggio 2017 a tutt'oggi;*
- *il presidio suindicato non risulta inserito negli elenchi allegati alla determinazione G01294 del 5.2.2018 di attuazione del DCA 115/2017 e s.m.i., in quanto non ha aderito alla "rete laboratoristica";*
- *la predetta struttura non risulta in regola con il DURC ed inoltre sono stati notificati a quest'Azienda – in qualità di terzo pignorato – n. 10 pignoramenti presso terzi.;"*

CONSIDERATO che:

- la società "Biomedica Roma S.r.l.", che gestisce il poliambulatorio sito in via Pan, 18 – Roma, ha sospeso autonomamente l'attività di Diagnostica per immagine, sia in regime privatistico che con oneri a carico del S.S.R.;
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL RM2, investito dalla Regione di effettuare le necessarie verifiche, ha comunicato che, a seguito del sopralluogo effettuato presso la struttura in data 5.5.2017, la stessa è risultata *"non rispondenza dello stato dei luoghi con quanto autorizzato per l'accreditamento, il locale radiologia è attualmente utilizzato come deposito. E' stata notificata la violazione all'art. 12, comma 1, della L.R. n. 4/2003."*;
- la struttura, a seguito delle contestazioni mosse dalla Regione Lazio non ha fornito nei termini fissati dalla nota prot. n. 415845 del 10.8.2017 le proprie osservazioni e controdeduzioni;
- la ASL RM2 ha comunicato che alla data di settembre 2018 permanevano ancora le criticità contestate alla struttura e anzi se ne riscontravano delle ulteriori anche riferite alle restanti attività autorizzate e accreditate;
- la sospensione dell'attività di radiologia (diagnostica per immagine), autorizzata e accreditata con i provvedimenti sopra richiamati, iniziata il 1° gennaio 2014 ed ancora perdurante alla data del 1° settembre 2018, essendo trascorsi oltre tre anni, comporta l'adozione da parte della Regione Lazio di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento della branca medica di *"Diagnostica per immagini"*.

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 gennaio 1998 e s.m.i. concernente *"Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, la tabella "B";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 07/11/2017 concernente *"Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di*

autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012." e, in particolare, l'allegato "A" che stabilisce le tipologie delle strutture e loro articolazioni;

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, procedere in questa fase alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale della branca specialistica ambulatoriale della "Diagnostica per immagini", rinviando ad un successivo momento le ulteriori valutazioni sulle restanti attività, previa verifica da parte della ASL competente;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

Di revocare alla Società "Biomedica Roma S.r.l." che gestisce il presidio sanitario sito in Via Pan, 18 - 00158 Roma, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della branca specialistica ambulatoriale della "Diagnostica per immagini", rinviando ad una successiva fase le ulteriori valutazioni sulle restanti attività, previa verifica da parte della ASL competente.

Di modificare conseguentemente il Decreto del Commissario ad Acta n. U00277 del 12.11.2012, come modificato dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00356 del 26.7.2013, dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00269 del 4.9.2014, e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00513 del 7.12.2017, come sopra disposto.

Per gli effetti di quanto sopra disposto la configurazione del presidio sanitario, gestito dalla Società "Biomedica Roma S.r.l.", sito in Via Pan, 18 - 00158 Roma, risulta essere alla data del presente provvedimento la seguente:

ATTIVITA' AUTORIZZATA

- Laboratorio generale
- Angiologia
- Malattie dell'apparato respiratorio
- Cardiologia
- Endocrinologia e Diabetologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Oculistica
- Ortopedia
- Otorinolaringoiatria

ATTIVITA' ACCREDITATA

- Laboratorio generale
- Angiologia
- Malattie dell'apparato respiratorio
- Cardiologia
- Endocrinologia e Diabetologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Oculistica
- Ortopedia
- Otorinolaringoiatria

Null'altro è modificato rispetto a quanto disposto con i provvedimenti sopra citati.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Legale Rappresentante della struttura e alla ASL RM2.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di

cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze della Regione Lazio, rimangono in capo agli enti, alle amministrazioni e agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti
